

STATUTO

ASSOCIAZIONE "NEXUS VITA ETS"

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Nexus VITA ETS" *(in alternativa all'acronimo ETS si può utilizzare per esteso: "Ente del Terzo Settore")*, da ora in avanti detta "associazione". L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Giuliano Terme. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti (RUNTS).

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità e Attività

a) L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le proprie finalità in ambito sanitario e socio-sanitario che sono orientate al perseguimento del bene comune, senza scopo di lucro, integrando o supportando il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso attività di interesse generale, aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Le attività si concentrano nel campo della prevenzione, della ricerca medica e scientifica di particolare interesse sociale, con l'obiettivo di:

- a) Operare come centro di propulsione per professionisti del settore medico-scientifico, con focus su neuro-infiammazioni e supporto ai caregiver. - **Polo di Riferimento**
- b) Promuovere la ricerca scientifica, la diagnosi e la terapia delle patologie correlate e delle loro complicanze. - **Ricerca e Informazione**

c) Riunire personale sanitario (neurologi, immunologi, psicologi, biologi, ecc.) per ottimizzare i protocolli di cura e migliorare la qualità della vita dei pazienti.- **Integrazione Multidisciplinare**

d) Organizzare convegni, corsi di formazione ECM e attività di sensibilizzazione.- **Divulgazione e Formazione**

e) Fornire servizi assistenziali e psicologici ai pazienti e alle famiglie.- **Supporto e Assistenza**

b) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

c) L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Soci

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate all'attività dell'associazione. Il numero dei soci è illimitato ed essi sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo (CD). L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ETS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ETS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo un'apposita domanda al CD; potrà essere ammesso come socio anche su richiesta diretta di almeno due soci, previa deliberazione del CD.

Nella richiesta di adesione l'aspirante socio deve impegnarsi a sottoscrivere il presente statuto, attenersi ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare le ragioni del diniego e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. A tutti i soci, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su parere dell'Organo di amministrazione;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità, derivante dalla tenuta dei comportamenti di cui ai due capoversi precedenti, deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza, l'Assemblea).

La delibera di esclusione del socio per una delle cause di cui sopra sarà comunicata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono, al disposto dell'art. 24 del Codice Civile laddove applicabili e compatibili

Gli associati che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre d'ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Le quote o i contributi associativi sono comunque intrasmissibili e non rivalutabili e al socio recedente non compete alcuna porzione del patrimonio associativo. Il socio dimissionario dovrà restituire la tessera sociale.

Art. 6 - Categorie di soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari
- c) Sostenitori;
- d) Onorari;

I soci *fondatori* sono coloro che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

I soci *ordinari* sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, per libera scelta chiedono di fare parte dell'associazione ed operano per il raggiungimento degli obiettivi statuari in modo personale, spontaneo e gratuito e sottoscrivono le quote associative.

I soci *sostenitori* sono quelli che ritengono di offrire contributi liberi e spontanei per sostenere le attività dell'Associazione. I soci sostenitori non sono obbligati a prendere parte alle attività dell'Associazione e non votano nell'Assemblea dei soci.

I soci *onorari* sono coloro che danno o hanno dato un contributo determinante per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'associazione o che, per propri meriti individuali sono ambasciatori dell'associazione

Sono soci onorari anche quelle figure di spicco del mondo della cultura, dell'arte e della scienza che condividono gli obiettivi dell'associazione. La qualifica di socio onorario viene concessa o revocata all'unanimità dell'associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, e sono esclusi dal diritto di voto.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in

un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 8 – Organi dell'associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
- e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa). L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Ugo

Paolo

Roberto

Roberto

Pierluigi

Anna

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, laddove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati laddove l'associato presenti reclamo alla decisione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione valgono le stesse modalità della modifica statutaria.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio serve il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno del cinquanta per cento del totale dei soci stessi.

I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un CD nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra i soci e fra le persone indicate dagli enti giuridici soci, che si candidano, in numero non inferiore a tre e fino ad un massimo di cinque. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella di Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Tale nomina sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea. Nel caso in cui non fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per procedere ad elezioni suppletive. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite e possono essere riconfermate. Ai membri del CD o al socio incaricato dal CD di una missione nello svolgimento delle iniziative e nell'interesse dell'associazione, verrà corrisposto il rimborso delle spese sostenute che saranno documentate. Per le spese di carburante sostenute nelle trasferte fuori città si utilizzeranno le apposite tabelle di riferimento.

Il CD prepara il documento programmatico contenente le linee guida per lo svolgimento dell'attività dell'associazione; dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi previsti dal documento programmatico stesso. È investito altresì da ogni potere per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare, il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'attuazione;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi a norma dell'articolo 3;
- approva i progetti di bilancio preventivo e annuale da presentare all'assemblea dei soci;

- redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea il documento programmatico contenente le linee guida da seguire per l'attuazione degli scopi dell'associazione.

Le deliberazioni del CD sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di suffragi prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno i due terzi dei consiglieri.

Art. 11 - Presidente e rappresentanza legale

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 12 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 16 – Esercizio amministrativo – bilancio preventivo e annuale

L'esercizio amministrativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è composto da un piano finanziario che quantifica entrate ed uscite per pianificare l'equilibrio economico e la sostenibilità delle attività.

Il bilancio annuale è composto dallo stato patrimoniale, rendiconto finanziario e dalla relazione di gestione.

Art. 17 - Libri e Registro

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18 – Divieti di distribuzione utili

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori Le relative spese sono a carico degli associati.

Art. 20 - Disposizioni generali e transitorie

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Pisa, 20 Marzo 2026

Firme dei Soci Fondatori:

Melina Mery

Mario R.

Roberto Polignato

Gianni P.

Stefano

Luigi Merli

SS

Pugliese

AGENZIE DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

24 MAR. 2026

N. 186/SRE 3

IL FUNZIONARIO
(*) Giovanna TAMMARO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale